

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (Tariffa Igiene Ambientale T.I.A.)

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Istituzione della tariffa
- Art. 3 Presupposto e articolazione della tariffa
- Art. 4 Soggetti obbligati
- Art. 5 Costo di gestione del servizio
- Art. 6 Determinazione della tariffa
- Art. 7 Tributo ambientale
- Art. 8 Attivazione del servizio
- Art. 9 Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione
- Art. 10 Rimborsi
- Art. 11 Collaborazione degli uffici comunali
- Art. 12 Commisurazione delle superfici
- Art. 13 Decorrenza dell'obbligazione tariffaria
- Art. 14 Esclusioni
- Art. 15 Modalità d'applicazione della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16 Composizione del nucleo familiare
- Art. 17 Utenze domestiche non residenti
- Art. 18 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19 Riduzioni tariffarie di cui all'art. 49 del D. Lgs. 22/97
- Art. 20 Agevolazioni tariffarie per ragioni di carattere economico e sociale
- Art. 21 Commisurazione della tariffa delle utenze non domestiche
- Art. 22 Tariffa giornaliera di smaltimento
- Art. 23 Riscossione della tariffa
- Art. 24 Accertamenti e riscossione coattiva
- Art. 25 Ravvedimento e rinvio al Regolamento comunale sulle entrate tributarie
- Art. 26 Obblighi vari del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti
- Art. 27 Entrata in vigore

ALLEGATO A

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 recante "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. La disciplina concerne, in particolare le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ART. 2

Istituzione della tariffa

1. Al fine di provvedere alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, effettuata nel Comune di Carmignano nelle forme di cui al D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le modalità operative disciplinate dal Regolamento Comunale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con apposita deliberazione consiliare, è istituita una tariffa.
2. La tariffa, denominata "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" è istituita sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs 22/97 e determinata ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99.
3. La tariffa è applicata dal 1.1.2006 e sostituisce, dalla data stessa, l'applicazione della T.A.R.S.U.
4. Le situazioni tributarie denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.
5. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del Piano Finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa secondo le modalità previste all'art. 24 del presente regolamento.
6. Sono compresi nella tariffa le seguenti tipologie di rifiuti:
 - i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;
 - i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche espressamente assimilati agli urbani secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché da apposite deliberazioni comunali adottate ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. g) del D. Lgs. 22/97;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico;
 - gli altri rifiuti compresi nell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 22/97.

ART. 3

Presupposto e articolazione della tariffa

1. La tariffa è applicata nei confronti degli utenti del servizio pubblico.
2. E' definito utente del servizio pubblico chiunque occupa, detiene ovvero conduce locali od aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza di locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
3. La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.04.99 n. 158. Il servizio è

attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte da Regolamento Comunale del servizio.

4. Nelle zone in cui il servizio è istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.
5. E' facoltà del Soggetto gestore definire, secondo principi di efficienza ed economicità, aree omogenee all'interno delle quali sperimentare nuove metodologie di raccolta unitamente a nuovi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti che si avvicinino alla misurazione puntuale così come previsto all'art. 6, comma 2 D.P.R. 27.04.99 n. 158.
6. La tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile: la parte fissa è determinata in relazione ai costi che garantiscono la sussistenza del servizio, la parte variabile è relativa alla produzione presuntiva di rifiuti di ciascuna singola utenza.
7. In relazione a ciò la parte fissa della tariffa viene determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti, ed ad ogni altro costo riconducibile alle componenti essenziali del servizio. La parte variabile è costituita dalle componenti inerenti alle quantità e alla qualità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
8. La tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e non domestica. L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando altresì le agevolazioni alle utenze domestiche di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs 22/97 con le modalità previste dal presente Regolamento.
9. Le aree scoperte soggette a tariffa sono:
 - quelle operative delle utenze non domestiche;
 - il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati, per periodi superiori ai 183 giorni, sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente.
10. La tariffa non comprende il servizio relativo agli imballaggi terziari, il cui ritiro, raccolta e avvio a recupero e/o smaltimento spetta ai produttori ed agli utilizzatori, rispetto ai quali il Gestore non svolge alcuna prestazione nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART. 4 Soggetti obbligati

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano, detengono o conducono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori. Questi ultimi comunque restano obbligati alla denuncia di ogni variazione riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori.
4. Si considera occupato l'immobile che sia idoneo ad un uso potenzialmente produttivo di rifiuti e si presume occupante, salvo prova contraria, colui che risulti anagraficamente residente nell'immobile o l'intestatario di un contratto di utenza elettrica, di acqua o di gas.
5. Nel caso in cui il fabbricato sia in corso di ristrutturazione con regolare autorizzazione comunale, lo stesso potrà essere esentato dal pagamento della tariffa solo nel caso in cui non vi sia alcun residente o occupante di fatto e il fabbricato sia dichiarato inagibile, con dichiarazione di tecnico abilitato e limitatamente a tale periodo.

6. Nel caso di locazione di abitazione per breve periodo che si esaurisce prima del termine di 24 (ventiquattro) mesi, l'obbligo di corrispondere la tariffa ricade sul proprietario.
7. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che l'occupazione dei locali avvenga dalla data della concessione o dell'autorizzazione amministrativa ovvero, se antecedente, dalla data di stipula del contratto di locazione o da quella della presentazione della denuncia di inizio attività ovvero dalla data che risulta comunque dichiarata presso la Camera di Commercio o da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree o dei locali in questione. Nel caso di durata inferiore a 24 (ventiquattro) mesi l'obbligo ricade sul proprietario dell'immobile.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano anche alla conduzione di immobili a titolo diverso dalla locazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il comodato gratuito, la concessione d'uso, l'usufrutto, ecc.
9. Laddove durante la fase di verifica da parte del Gestore si riscontri che il soggetto occupante non risulta avere idoneo titolo ai fini della conduzione dei locali (come ad esempio la mancanza di un contratto di locazione o la presenza di un contratto di locazione intestato ad un soggetto che di fatto non occupa o conduce quel locale), il proprietario resta obbligato in solido al pagamento della tariffa.

ART. 5

Costo di gestione del servizio

1. Il Soggetto gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e a quelli dichiarati assimilati nel rispetto delle norme del Regolamento Comunale e per la disciplina del servizio medesimo e della relativa convenzione.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno e comunque entro i termini utili per la predisposizione del bilancio, il Soggetto gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il Piano Finanziario per gli interventi per l'esercizio successivo.
3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
4. Il costo è definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

ART. 6

Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata annualmente dal Comune ai sensi del DPR 27/04/99 n.158 sulla base del Piano Finanziario redatto dal Soggetto gestore.
2. Il competente organo dell'amministrazione comunale e successivamente dell'ATO allorché operativo, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile.
3. I parametri di riferimento sono indicati nel metodo normalizzato.
4. In caso di mancata adozione delle tariffe di cui al precedente comma s'intendono prorogate quelle in vigore.
5. La tariffa è commisurata ad anno solare ed ogni annualità costituisce un'autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato; essa è applicata e riscossa dal Soggetto gestore nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

6. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dal Soggetto gestore non previsti dal Piano Finanziario.
7. Tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.
8. Qualora alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dal Soggetto gestore si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza potrà avvenire mediante idoneo adeguamento tariffario in un massimo di due annualità.

ART. 7

Tributo ambientale

1. Il tributo ambientale di competenza dell'amministrazione provinciale, si applica sulla tariffa determinata in base al presente regolamento in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 22/97.
2. Il suddetto tributo ambientale, debitamente evidenziato nella fattura di pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa dal Soggetto gestore e riversato solo per le quote effettivamente percepite da quest'ultimo all'amministrazione provinciale con i tempi e le modalità stabilite e per legge e comunque di comune accordo.

ART. 8

Attivazione del servizio

1. Nel Regolamento Comunale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono stabiliti i limiti delle zone di raccolta e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità dell'effettuazione del servizio di raccolta e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani.
2. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di igiene urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori più prossimi.
3. La sospensione temporanea del servizio di raccolta non comporta esonero o riduzione della tariffa.

ART. 9

Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. I soggetti che occupano, detengono o conducono i locali e le aree assoggettate alla tariffa, ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, presentano al soggetto gestore del servizio entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali e delle aree siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore del servizio e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
3. La denuncia può essere spedita a mezzo del servizio postale e, in questo caso, può essere redatta su foglio di carta semplice contenente tutti i dati e gli elementi di cui ai seguenti commi 10 e 11.
4. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, nel caso invece di denuncia inoltrata a mezzo servizio postale fa fede il timbro postale di spedizione.
5. La denuncia può essere presentata tramite mezzo informatico o telematico.
6. Il Gestore può, sulla base di dati e delle notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, nonché attraverso richiesta agli uffici pubblici competenti, effettuare iscrizioni di ufficio, relativi all'anno in corso, con successiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione notificata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. La suddetta

- comunicazione deve contenere i dati essenziali per l'applicazione della tariffa e deve essere sottoscritta dall'utente. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.
7. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi nel caso in cui i dati contenuti nella denuncia originaria non abbiano subito modifiche e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
 8. La tariffa si applica a decorrere dall'inizio dell'occupazione o conduzione, così come previsto all'articolo 13.
 9. L'utente è tenuto a denunciare entro il termine di 60 giorni e nelle medesime forme previste per la denuncia originaria, ogni variazione relativa ai locali ed aree occupate, alla loro superficie e destinazione d'uso, nonché al numero degli occupanti la civile abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati indicati nella denuncia.
 10. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
 - l'indicazione dei dati anagrafici identificativi del soggetto che la presenta,
 - il codice fiscale,
 - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
 11. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
 - l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
 - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale e/o effettiva),
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne,
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
 12. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei co-obbligati o dal rappresentante legale o negoziale dell'attività industriale, artigianale, commerciale, agricola e agro-industriale o di servizi.
 13. Rimane inteso che la superficie di riferimento da indicare nella denuncia originaria o di variazione per il calcolo della tariffa deve essere determinata come previsto dal successivo articoli 12 e 21.
 14. La cessazione dell'uso, della conduzione ovvero della detenzione dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al soggetto gestore del servizio entro 60 giorni dal suo verificarsi.

ART. 10 Rimborsi

1. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dal mese successivo a quello di cessazione dell'occupazione o conduzione, purché di essa sia data tempestiva comunicazione all'Ente Gestore ai sensi degli art. 9. Agli effetti del calcolo non sarà computato il mese di cessazione in caso di avvenuta cessazione entro il giorno 15 del

mese, a partire dal giorno 16 sarà computato il mese intero. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante, medesimo

2. L'utente può richiedere all'Ente Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme rimborsate all'utente spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale (art. 1284 C.C.) aumentato di un punto percentuale, su base annua.
4. Non è dovuto il rimborso delle somme inferiori a Euro 16,20 compresi gli interessi, sanzioni ed accessori, salvo i casi di cessazione.

ART. 11

Collaborazione degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali devono trasmettere tempestivamente al gestore del servizio le notizie necessarie per una corretta applicazione della tariffa, ed in particolare:
 - le variazioni anagrafiche della popolazione residente;
 - i provvedimenti relativi alle autorizzazioni all'esercizio di attività artigianali, commerciali, industriali, ecc.;
 - i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree.
2. Le suddette comunicazioni dovranno avvenire mediante collegamento telematico od utilizzando comunque sistemi informatici.
3. Il gestore al fine di aggiornamento delle banche dati può attingere, nei termini di legge, ad altre banche dati.

ART. 12

Commisurazione delle superfici

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo sia ai locali che alle aree. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia rispettivamente uguale o superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Si considerano locali anche le aree coperte da tetto o tettoia.
4. In ogni caso le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa non potranno essere inferiori all'80% delle superfici catastali, a norma dell'art. 1, comma 340 della L. 311/2004.

ART. 13

Decorrenza dell'obbligazione tariffaria

1. Per ogni anno solare la tariffa è corrisposta in base ai mesi di occupazione o conduzione dei locali ed aree.

2. Agli effetti del calcolo non sarà computato il mese di occupazione o conduzione in caso che la stessa sia avvenuta oltre il quindicesimo giorno del mese.
3. Le variazioni saranno computate agli effetti del calcolo della tariffa con lo stesso metodo di calcolo di cui al comma precedente.
4. Nel caso di variazioni che comportino un diverso ammontare della tariffa dovuta, queste valgono dal giorno del loro verificarsi, e dovranno essere comunicate così come previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 14 Esclusioni

1. Agli effetti del presente Regolamento sono esclusi dall'applicazione della tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile, a titolo esemplificativo i seguenti locali e aree scoperte che, per loro natura e/o per il particolare uso a cui sono destinati, non possono produrre rifiuti:
 - 1) le parti in comune dei condomini di cui all'art. 1117 del Codice Civile, comma 1, numeri 1 e 3, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva;
 - 2) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili. Per i locali citati vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana;
 - 3) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m 1,50, dove non è possibile la presenza umana;
 - 4) la parte degli impianti sportivi in cui è svolta l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali;
 - 5) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece riconducibili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo.
 - 6) edifici o loro parti adibiti all'esercizio del culto riconosciuto dallo Stato e i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantori, sacrestie, narteci e simili) nonché i cimiteri;
 - 7) passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose e istituti scolastici;
 - 8) locali privi di mobili e macchinari o di utenze;
 - 9) fabbricati danneggiati, inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza.
2. I locali di cui al comma precedente devono comunque essere dichiarati al gestore per consentirne l'eventuale controllo.

ART. 15 Modalità d'applicazione della Tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

2. Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti del nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.
3. Ai fini della determinazione della Tariffa non si considera la variazione del numero di occupanti dell'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera i 60 giorni nell'arco dell'anno e, pertanto, non deve essere nemmeno dichiarata.
4. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra, si applicano i coefficienti Ka e Kb previsti dalle tabelle 1A e 2 dell'allegato 1 al DRP 158/99, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
5. Qualora su una parte della superficie di un'utenza domestica sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta in base alla specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART.16

Composizione del nucleo familiare

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto previsto dai coefficienti prescelti .
2. L'individuazione dei componenti del nucleo familiare è effettuata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Carmignano.
3. In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura, centri socio educativi, istituti penitenziari e i lavoratori o studenti domiciliati fuori dal Comune di Carmignano. Tale periodo deve essere superiore a 9 mesi dell'anno solare e deve essere adeguatamente documentato.
4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

ART. 17

Utenze domestiche non residenti

1. La tariffa dell'utenza domestica che non ha residenti, di cui non sia acquisita la denuncia dell'art. 9, ovvero la dichiarazione del numero di persone occupanti l'immobile, è dovuta dal proprietario dei locali ed è calcolata sulla base di un numero presunto di occupanti come da seguente prospetto, fatte salve le verifiche d'ufficio:
 - da 0 a 40 mq.: 1 componente
 - da 41 a 70 mq.: 2 componenti
 - da 71 a 90 mq.: 3 componenti
 - da 91 a 110 mq.: 4 componenti
 - oltre 110 mq.: 5 componenti.
2. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garage, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.
3. Le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garage, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello

dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tariffa, poiché la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.

ART. 18

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relative alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie indicate nella tabelle 3 A e 4 A dell'allegato n° 1 al DPR 158/99, fatta eccezione per la categoria identificata al numero 21 del suddetto allegato n° 1, per la quale è istituita la sottocategoria denominata 21 bis .
2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento al codice ISTAT dell'attività. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta. Per quanto riguarda la categoria 21 bis nella stessa saranno classificate le attività artigianali cosiddette "pronto moda".
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti KC e KD di cui alle su citate tabelle per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle su citate sono classificati nella categoria che presenta la maggior analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.

ART. 19

Riduzioni tariffarie di cui all'art. 49 del D. Lgs. 22/97

1. Fermo restando la copertura integrale dei costi, il Comune può stabilire annualmente riduzioni, da determinarsi con apposito provvedimento del competente organo, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti, secondo i criteri e le modalità sotto riportati:

Utenze domestiche

- Il Comune può stabilire annualmente una riduzione fino ad un massimo del 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa per le utenze che sono ubicate fuori dai centri abitati, quando la distanza tra il più vicino punto di raccolta (cassonetto o contenitore) e l'imbocco della strada di accesso privata, poderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico) che conduce all'utenza è superiore a m. 1.000; tale riduzione non è applicabile qualora sia stata attivata la raccolta "porta a porta";
- Il Comune può stabilire annualmente una riduzione per le utenze domestiche che utilizzano il composte, fino ad un massimo del 10% sulla parte variabile della tariffa.
- Il Comune può stabilire annualmente un coefficiente di riduzione alle utenze domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti ingombranti presso gli impianti indicati dal gestore, limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 20%. Le riduzioni si otterranno sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento certificato dal Gestore.
- Il Comune può concedere riduzioni al raggiungimento degli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di rifiuti avviati al riciclo, attraverso l'abbattimento sulla parte variabile della tariffa. Tali riduzioni saranno concesse alle utenze domestiche

anche in modo differenziato per area territoriale o per caratteristiche dei nuclei familiari. Gli obiettivi di raccolta differenziata e la misura delle predette riduzioni vengono determinati annualmente.

Utenze non domestiche

- Il Comune può stabilire annualmente una riduzione fino ad un massimo del 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa per le utenze che sono ubicate fuori dai centri abitati, quando la distanza tra il più vicino punto di raccolta (cassonetto o contenitore) e l'imbocco della strada di accesso privata, poderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico) che conduce all'utenza è superiore a m. 1.000; tale riduzione non è applicabile qualora sia stata attivata la raccolta "porta a porta";
 - Il Comune può stabilire annualmente riduzioni alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata. Tale riduzione si applica sulla parte variabile della tariffa mediante l'applicazione di coefficienti di riduzione stabiliti dal competente organo comunale. L'agevolazione è concessa fino ad un massimo del 30% della quota variabile della tariffa; per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del 50%.
 - Il Comune può inoltre stabilire annualmente una riduzione, limitatamente alla parte variabile della tariffa, fino ad un massimo del 20%, per gli utenti che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore.
2. In caso di cumulo di più riduzioni previste dal presente articolo, la percentuale massima riconosciuta all'utente non potrà superare il 50% della quota variabile.
 3. Tutte le riduzioni si otterranno sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento dei rifiuti, certificato dal Gestore del servizio pubblico o da terzi debitamente autorizzati.
 4. Le riduzioni si applicano sulla parte variabile della tariffa annualmente dovuta, da determinare e concedersi nell'anno successivo e previa presentazione, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, della documentazione attestante l'effettivo conferimento.
 5. L'incidenza economica nell'applicazione delle riduzioni di cui sopra verrà valutata annualmente dall'Amministrazione Comunale, al fine del rispetto del Piano Finanziario, sulla base dei dati forniti dal gestore.

ART. 20

Agevolazioni tariffarie per ragioni di carattere economico e sociale

1. Il Comune ha la facoltà di determinare, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale forme di agevolazione tariffarie nei seguenti casi:
 - a) singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale;
 - b) per i locali e le aree adibiti all'attività di volontariato svolta dalle organizzazioni iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla Legge 11/08/1991 n° 266 e Legge Regionale 26/04/1993 n° 28;
 - c) per i locali e le aree utilizzati a fine didattico.
2. Le agevolazioni di cui ai punti a), b), e c) sono applicate a domanda degli interessati, da presentarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle deliberazioni comunali, e previo accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni richieste.
3. Per le agevolazioni di cui ai punti b) e c) non è necessario che gli utenti rinnovino ogni anno la domanda. L'utente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni

nella destinazione dei locali o nella natura dell'attività svolta che possano comportare la perdita dell'agevolazione riconosciuta.

4. La differenza fra tariffa a regime e tariffa agevolata è posta a carico del bilancio comunale e le somme saranno corrisposte al gestore del servizio alle scadenze usuali.

ART. 21

Commisurazione della tariffa delle utenze non domestiche

1. Per quanto riguarda le sole utenze non domestiche nella determinazione della tariffa, sia della parte fissa che di quella variabile, non si tiene conto di quella parte di superficie in cui è prodotto in via prevalente un rifiuto speciale non assimilato o pericoloso, così come determinati dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. La esenzione delle superfici produttive di rifiuti speciali si applica a condizione che l'interessato dimostri, allegando opportuna documentazione, di avere effettivamente assolto agli obblighi sullo smaltimento di rifiuti speciali e speciali pericolosi e delimiti la superficie su cui essi si producono prevalentemente.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e speciali non assimilati, la superficie non assoggettata alla tariffa relativa ai locali e alle aree destinate all'esercizio delle attività di cui all'Allegato A, in ragione della oggettiva difficoltà per la determinazione della stessa, è calcolata in via forfetaria sulla base delle percentuali stabilite dallo stesso allegato.

ART. 22

Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta una tariffa giornaliera di gestione rifiuti. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore o uguale a 183 giorni l'anno.
2. L'onere per l'utente é determinato in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 100% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione, é applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Nel caso di consegna di bidoni o cassonetti individuali per attività occasionali, potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, rapportata al periodo di utilizzo preventivato,

ART. 23

Riscossione della tariffa

1. La tariffa è applicata e riscossa, dal Soggetto gestore, secondo le modalità del presente regolamento. La tariffa è riscossa attraverso uno o più avvisi informali che indicano chiaramente tutti gli elementi che ne determinano la misura, e che consentono un controllo della correttezza della sua determinazione.
2. Il Soggetto gestore su richiesta del Comune, laddove non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno posto in riscossione, emette la bollettazione sotto forma di acconto in base alle tariffe

deliberate l'anno precedente; nella bollettazione successiva il Soggetto gestore avrà cura di effettuare il relativo conguaglio.

3. Il pagamento della tariffa dovuta deve essere effettuato da parte degli utenti entro la scadenza e con le modalità indicate negli appositi avvisi.
4. In ogni caso le rate si considerano validamente pagate quando il versamento viene effettuato entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso corrispondente.
5. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in rate, fino ad un massimo di quattro, qualunque siano le modalità approntate dal Soggetto gestore per la bollettazione.
6. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella bolletta successiva mediante conguaglio compensativo.
7. L'addebito del servizio potrà essere incluso in un avviso unico comprendente anche importi dovuti per altri servizi effettuati dal Soggetto gestore medesimo.
8. Non si dà luogo ad emissioni di bollette per importi esigui e comunque di importo inferiore a Euro 16,20.

ART. 24

Accertamento e riscossione coattiva

1. Il soggetto gestore del servizio svolge le attività necessarie ad individuare gli utenti assoggettati al pagamento della tariffa nonché al controllo dei dati dichiarati nella denuncia originaria ovvero nelle successive denunce di variazione.
2. Il soggetto gestore, per la diretta applicazione e per il controllo del corretto assolvimento degli obblighi in materia di tariffa, può assumere, in esenzione da spese e diritti, ogni informazione necessaria disponibile presso gli archivi pubblici.
3. Il soggetto gestore può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti entro 30 giorni dal loro ricevimento, ovvero dalla loro notificazione.
4. Il soggetto gestore del servizio può chiedere al proprietario dell'immobile l'elenco degli occupanti o detentori dei locali .
5. Nell'esercizio dell'attività di controllo sono effettuate verifiche nelle forme più idonee, compresa quella diretta con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale proprio o incaricato dal soggetto gestore.
6. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può anche essere effettuata in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
7. Se il soggetto gestore, a seguito delle verifiche svolte, individua nuovi utenti a cui deve essere applicata la tariffa, o utenti nei cui confronti la tariffa deve essere modificata, ne dà comunicazione agli interessati mediante lettera contenente gli elementi che determinano la misura della tariffa.
8. Nel caso in cui l'utente ravvisi elementi di discordanza, rispetto ai dati contenuti nella lettera del gestore, può presentare le proprie precisazioni o contestazioni presso gli sportelli di gestione della tariffa ovvero inviando lettera raccomandata.
9. Il soggetto gestore è tenuto, se riconosce fondate le osservazioni ricevute, a rettificare o annullare i dati in proprio possesso da cui contenuti nella lettera di cui al comma 7.
10. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni e in assenza di eventuali precisazioni dell'utente, il soggetto gestore compie gli atti necessari al recupero della tariffa non versata.

11. In caso di mancato pagamento dell'avviso informale di cui al precedente art. 23 o in caso di omesso o parziale pagamento determinato da omessa o infedele denuncia si procede alla notifica di un atto di accertamento, contenente l'addebito della sola tariffa dovuta, maggiorata delle spese di formazione ed invio dell'atto.
12. In caso di omesso o parziale pagamento del suddetto atto di accertamento entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procede alla notifica di un avviso di accertamento per parziale, ritardato o omesso pagamento, contenente l'addebito dei seguenti importi:
 - la tariffa dovuta;
 - gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale (art. 1284 C.C.) aumentato di un punto percentuale su base annua
 - la sanzione tributaria nella misura del 30% di ogni importo non versato o versato oltre la scadenza dei 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, a norma dell'art. 13 del D.Lgs 18/12/1997 n° 471.
13. L'avviso di accertamento è motivato ed il suo contenuto deve essere conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 162 della Legge 296/2006. L'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
14. La riscossione coattiva delle somme indicate nell'avviso di accertamento avviene mediante notifica di cartella di pagamento entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso è divenuto definitivo.
15. Per le altre violazioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 250,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000.

ART. 25

Ravvedimento e rinvio al Regolamento comunale sulle entrate tributarie

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 13 D. Lgs n. 472/97, se più favorevole rispetto alla presente norma, l'utente può regolarizzare gli omessi pagamenti con il versamento della tariffa, degli interessi legali e della sanzione ridotta ad un decimo, prima della notifica dell'avviso di accertamento per omesso, ritardato o parziale pagamento.
2. Trovano applicazione per la tariffa le norme del vigente "Regolamento comunale in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie" inerenti i seguenti oggetti:
 - Autotutela (art. 6 Reg. comunale entrate tributarie)
 - Conoscenza degli atti e semplificazione (art. 7 Reg. comunale entrate tributarie)
 - Chiarezza e motivazione degli atti (art. 8 Reg. comunale entrate tributarie)
 - Tutela dell'affidamento e della buona fede (art. 9 Reg. comunale entrate tributarie)
 - Interpello del contribuente (art. 10 Reg. comunale entrate tributarie)
 - Ravvedimento del contribuente (art. 11 Reg. comunale entrate tributarie)
 - Accertamento con adesione del contribuente (art. 12 Reg. comunale entrate tributarie)
 - Conciliazione giudiziale (art. 13 Reg. comunale entrate tributarie)
 - Interessi (art. 14 Reg. comunale entrate tributarie)

ART. 26

Obblighi vari del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti

1. Il soggetto gestore controlla il puntuale assolvimento della tariffa, provvedendo ad accertarla e riscuoterla con tutti gli arretrati, gli interessi e le sanzioni dovuti da chi non abbia regolarmente provveduto ai pagamenti.
2. Nel caso in cui il soggetto gestore rilevi una inosservanza degli obblighi del presente regolamento, la comunica al Comune, che provvederà alla eventuale irrogazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 250,00 di cui all'art. 24.
3. Il soggetto gestore elabora annualmente una ripartizione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti così come necessari alla ripartizione della tariffa.

ART. 27

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 01 gennaio 2010.
2. Fino a tale data si applicano le norme del precedente Regolamento avente il medesimo oggetto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 02/03/2006, come modificato con deliberazioni C.C. n° 77 del 23/10/2006 e n° 17 del 27/03/2008.

ALLEGATO A

Autocarrozzerie	45%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Falegnamerie	20%
Lavanderie e tintorie	45%
Officine metalmeccaniche	45%
Tipografie	45%
Distributori di carburante	45%
Macellerie e pescherie	10%

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi di quelli sopra indicati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.